



Città di Taormina
Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMUNALI E DEL VOLONTARIATO SINGOLO



APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 37 DEL 15/09/20

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Taormina, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà (comma 4 art.118), con l'obiettivo di riconoscere e dare espressione al valore sociale e alla funzione dell'attività di volontariato, promuove e favorisce tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro:

➤ tramite le Libere Forme associative;

➤ individualmente - intendendo con ciò la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità in modo spontaneo, gratuito, per fini di solidarietà e di promozione sociale.

2. Il Comune di Taormina riconosce nelle espressioni dell'associazionismo e nelle prestazioni volontarie senza fini di lucro una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni dei cittadini e interagire con l'Amministrazione Comunale, nella realizzazione delle politiche sociali, culturali, ambientali e sportive.

3. Il Comune di Taormina accoglie positivamente le manifestazioni di interesse provenienti dai volontari, singoli o associati, ovvero sollecita a sua volta con proposte specifiche, la partecipazione e la collaborazione dei volontari.

Art. 2 - Definizioni

1. Sono considerate Libere Forme associative (di seguito LFA) tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo e sportivo, che abbiano sede nel Comune di Taormina o vi operino in modo continuativo e che siano giuridicamente riconosciute come tali.

2. Sono considerati volontari singoli i singoli cittadini che dichiarano liberamente la propria volontà di svolgere attività solidaristiche senza percepire alcun compenso nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

3. Ai fini del presente Regolamento non sono considerate Libere Forme associative i Partiti politici, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei datori di lavoro, le Associazioni professionali e di categoria e tutte le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non costituiscono, altresì, Libere Forme associative i Circoli privati e le Associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

CAPO II
ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 3 – Albo Comunale delle Libere Forme Associative

1. Il Comune di Taormina istituisce, redige e aggiorna l'Albo Comunale delle Libere Forme Associative, ove sono iscritte le Organizzazioni e le Associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale e vi operano in modo continuativo e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme allo scopo di promuovere la cittadinanza attiva e la coesione sociale, riconoscendo il valore delle Forme associative che hanno sede o unità operative locali nel territorio comunale.
2. Nell'Albo di cui sopra possono altresì essere iscritti gli Organismi di collegamento e coordinamento delle Organizzazioni ed Associazioni di cui al precedente comma. A tali Organismi possono accedere contestualmente sia Organizzazioni di volontariato, sia Associazioni di promozione sociale.
3. Le Organizzazioni e le Associazioni iscritte unicamente nell'Albo locale acquisiscono titolo a:
 - a) accedere ad eventuali contributi erogati dal Comune titolare dell'Albo;
 - b) accedere a rapporti convenzionali con lo stesso Comune nel rispetto di quanto previsto dalle norme regionali;
 - c) accedere all'eventuale assegnazione di spazi ed attrezzature di proprietà del Comune in cambio di prestazioni di pubblica utilità, richieste dal Comune;
 - d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.

Art. 4 - Settori tematici e sezioni dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative

1. L'Albo Comunale è costituito dalle Libere Forme Associative, che operano nei seguenti ambiti:
 - I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile, sviluppo economico, istruzione, formazione ed orientamento professionale;
 - II. SOCIALE: attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, inclusione sociale e comunitaria, pari opportunità;
 - III. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;
 - IV. RICREATIVO: animazione ricreativa, promozione turistica;
 - V. SPORTIVO: attività, promozione ed animazione sportiva;
 - VI. TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali.
2. L'iscrizione ad una sezione tematica dell'Albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'Associazione di attività rientranti in altri settori purché previste dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 5 - Requisiti di iscrizione delle Libere Forme Associative

1. Per iscriversi all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) ordinamento interno a base democratica, caratterizzato da organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
 - b) assenza di qualsiasi scopo di lucro;
 - c) assenza di diritti di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che colleghino in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

- d) assenza di discriminazioni all'ammissione degli associati in merito a condizioni fisiche, sociali, economiche, di genere, età, etnia, orientamento religioso, orientamento sessuale;
- e) effettiva costituzione da almeno sei mesi.

I requisiti di cui alle lettere a, b, c, d devono essere espressamente dichiarati nello Statuto.

2. Le Libere Forme Associative devono avere sede nel territorio comunale o unità operative locali che svolgono la propria attività con continuità, dimostrando di avere presenza attiva sul territorio.

2. Sono esclusi dalla iscrizione all'Albo i seguenti soggetti: Organismi territoriali di Partiti, Movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati, Associazioni professionali e di categoria.

3. Le Associazioni non iscritte all'Albo Regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che hanno sede al di fuori del territorio comunale, possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Taormina a condizione che:

- venga documentato lo svolgimento in modo continuativo attività senza scopo di lucro a favore della Comunità di Taormina;
- eleggano domicilio o dispongano di una sede operativa sul territorio comunale;
- siano in regola, limitatamente alle Associazioni Sportive dilettantistiche, con l'iscrizione nel registro CONI (tale certificato deve essere presentato al momento del rilascio da parte dell'ente certificatore);
 - svolgano attività rappresentativa degli interessi dei cittadini del Comune di Taormina.

Art. 6 – Modalità di iscrizione nell'Albo delle Libere Forme Associative

1. La domanda d'iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Comune di Taormina – Ufficio Cultura e firmata dal legale rappresentante della Libera Forma Associativa.

2. Nella domanda devono essere specificati:

- a. la denominazione della Libera Forma Associativa;
- b. l'ubicazione della sede legale e operativa;
- c. nome e generalità del legale rappresentante;
- d. nome e recapito del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune;
- e. recapito telefonico e indirizzo e-mail dell'Associazione.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto/Atto costitutivo;
- b) elenco nominativo delle cariche sociali;
- c) descrizione delle finalità della Libera Forma Associativa;
- d) relazione sull'attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare;
- e) ultimo bilancio o rendiconto approvato, fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di un anno, per la quale occorre, invece, l'obbligo di provvedere in tal senso solo dopo avere approvato il primo bilancio e, comunque, entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo;
- f) eventuale copia di affiliazione o adesione ad Associazioni a rilevanza sovra comunale;
- g) eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
- h) una relazione attestante l'operatività sul territorio comunale per l'intero anno precedente la data della richiesta d'iscrizione, salvo che la LFA si sia costituita da meno di un anno;
- i) il programma delle attività, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente salvo che la LFA si sia costituita da meno di un anno e quello previsionale per l'anno in corso;
- j) dichiarazione contenente l'impegno a sostenere e partecipare con la collaborazione degli associati, compatibilmente con le possibilità dell'Associazione, alle iniziative promosse e organizzate dal Comune.

4. L'iscrizione è subordinata alla verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'organo deputato non risponda entro il termine di trenta giorni

– o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente s'intende iscritto all'Albo comunale. L'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto dell'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni dal preavviso. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla Legge.

5. Ogni variazione o aggiornamento dei dati forniti con la domanda d'iscrizione devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente e, comunque, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'evento.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo delle Libere Forme Associative

1. La cancellazione avviene con determinazione del Responsabile in caso di:

- a) richiesta diretta della Libera Forma Associativa sottoscritta dal legale rappresentate;
- b) provvedimento motivato del Responsabile per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- c) nel caso di scioglimento dell'Associazione;
- d) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione, previa diffida e concessione di un termine per la regolarizzazione di quanto previsto;
- e) nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 10 o tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità ovvero si riscontrino gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività e nell'utilizzo delle forme pubbliche di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- f) irreperibilità dell'Associazione o del suo legale rappresentante per mancata comunicazione di variazione della sede legale, di variazione dei recapiti postali e dell'indirizzo di posta elettronica.
- g) iscrizione agli Albi Regionali di volontariato e promozione sociale.

2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto collegati con la seguente iscrizione, sempreché non diversamente previsto.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

4. Il Responsabile nel caso in cui sussistano le condizioni per la cancellazione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento negativo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Detto preavviso interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni.

Contro l'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla Legge.

5. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

Art. 8 - Revisione dell'Albo delle Libere Forme Associative

1. Ogni due anni il Comune invierà alle Libere Forme Associative registrate una scheda da compilare per verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro. In caso di mancata risposta o perdita dei requisiti si provvederà alla cancellazione dopo averne dato comunicazione.

2. In particolare verrà richiesto:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto non hanno subito variazioni;
- b) una relazione illustrativa sull'attività effettivamente svolta sul territorio del Comune di Taormina, indicante distintamente per ciascuna iniziativa/progetto le finalità perseguite ed i risultati ottenuti nei precedenti due anni con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di un anno, per la quale corre, invece, l'obbligo di provvedere in tal senso solo dopo avere approvato il primo bilancio;
- c) bilancio consuntivo dei due anni precedenti e previsionale per l'anno in corso fatta eccezione per il caso di realtà costituitasi da meno di due anni, per la quale basta il bilancio dell'anno precedente e previsionale dell'anno in corso.

Art. 9 – Struttura, pubblicazione dell'Albo e Procedure di controllo

1. L'Albo si compone di un elenco in ordine alfabetico delle Libere Forme Associative Comunali iscritte.

2. Allo scopo di promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle Libere Forme Associative e la cooperazione fra esse, saranno pubblicati sul sito comunale denominazione, recapito telefonico, mail, sito, ambito di intervento e finalità dell'Associazione.

3. Sulle dichiarazioni il Comune è tenuto ad esercitare attività di verifica e controllo e pertanto annualmente a campione l'Ufficio competente procederà alla verifica d'ufficio di quanto attestato, di norma su di un campione non inferiore al 15 % del totale delle dichiarazioni presentate sia per le procedure di iscrizione che di revisione dalle organizzazioni mediante sorteggio casuale.

4. Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli, il competente servizio provvederà a comunicare all'Associazione l'avvio del procedimento e a richiedere la necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato.

5. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità, non riconducibili a meri errori materiali, nelle dichiarazioni rese da un'Associazione, il competente Ufficio è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento.

6. Un controllo specifico sulla congruità delle dichiarazioni, delle relazioni presentate verrà effettuato dall'Ufficio competente nei seguenti casi:

- rilevazione di evidente lacunosità della documentazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione Comunale per il regolare svolgimento del procedimento e comunque le informazioni sono rese in modo tale da non consentire adeguata e completa verifica di quanto previsto e necessario come requisito per l'iscrizione o la permanenza nel registro;
- rilevazione di evidenti indizi di abusi o irregolarità ai requisiti previsti dall'art. 5.

7. In tali casi, il competente Ufficio provvederà a comunicare all'Associazione l'avvio del procedimento e a richiedere la necessaria documentazione e/o informazioni, ovvero ad assumere informazioni e o documentazione da altri Uffici, Associazioni o terzi necessari a verificare la situazione.

8. Qualora dal controllo si rilevino irregolarità tali e rientranti nell'art. 7 del Regolamento (cancellazione), previa diffida a sanare entro un termine definito, qualora possibile, le situazioni regolarizzabili, il competente servizio è tenuto ad attivarsi immediatamente, fatti salvi eventuali

rilievi penali per il quale si procederà contestualmente trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art.7.

Art. 10 - Obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di redigere un Bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati fermo restando gli obblighi previsti all'art. 8.
2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.

Art. 11 - Convenzioni

1. Il Comune, i suoi Enti strumentali e gli Organismi da esso controllati per la realizzazione di interventi e servizi, possono stipulare convenzioni con le Associazioni, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni Sportive e di Promozione Sociale e i singoli cittadini iscritti all'Albo Comunale.
2. Le Convenzioni debbono prevedere:
 - il programma di intervento, contenente le modalità ed i tempi di attuazione, unitamente al numero degli operatori impiegati ed ai mezzi necessari;
 - la copertura assicurativa contro il rischio di infortunio degli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;
 - la durata della convenzione, le cause e le modalità di risoluzione;
 - la disciplina dei rapporti finanziari, distinguendo il rimborso delle spese di svolgimento dell'attività dalla contribuzione agli oneri derivanti da eventuali spese generali dell'Organizzazione di Volontariato, di promozione sociale o sportiva dilettantistica, commisurati comunque all'entità delle prestazioni ed alla durata del rapporto;
 - forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità con particolare riguardo al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
 - eventuali programmi di formazione per i volontari impegnati nell'attività, fatte salve quelle obbligatorie previste dalle vigenti normative.

Art. 12 - Criteri di priorità per le Convenzioni

1. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare Convenzioni, il Comune, i suoi Enti strumentali e gli Organismi da esso controllati si attengono a criteri di priorità finalizzati a comprovare l'attitudine e capacità operativa, considerando in particolare:
 - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di Convenzione;
 - b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e qualità del personale volontario;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento degli interventi e gestione dei servizi;
 - d) la sede e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività.
2. Nella scelta dei soggetti con cui stipulare convenzioni si avrà riguardo alle motivazioni apportate, al possesso dei requisiti minimi necessari per svolgere l'attività oggetto di convenzione ed eventualmente all'esperienza maturata nell'ambito della medesima attività.

CAPO III

ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO SINGOLO

Art. 13 –Albo del Volontariato singolo

1. Il Comune di Taormina istituisce, redige e aggiorna l'Albo Comunale del Volontariato singolo, allo scopo di attivare forme di collaborazione con i singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative dei servizi comunali, senza fini di lucro e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

Art. 14 - Settori tematici e sezioni dell'Albo Comunale dei volontari singoli

1. L'Albo Comunale è costituito da singoli volontari, che operano in modo spontaneo e gratuito con caratteristica di complementarietà e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune nei seguenti ambiti:

- I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile, sviluppo economico, istruzione, formazione ed orientamento professionale;
- II. SOCIALE: attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, inclusione sociale e comunitaria, pari opportunità;
- III. CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;
- IV. RICREATIVO: animazione ricreativa, promozione turistica;
- V. SPORTIVO: attività, promozione ed animazione sportiva;
- VI. TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali.

2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) sociali, socio-sanitarie, assistenziali, politiche giovanili, cooperazione internazionale, solidarietà, pace;
- b) tecnici e ambientali;
- c) culturali e pari opportunità;
- d) sportive e tempo libero;
- e) scolastiche, educative, formative;
- f) impegno civile (tra cui assistente civico) e sicurezza;
- g) promozione del tessuto economico.

3. L'iscrizione ad una sezione tematica dell'Albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte del volontario di attività rientranti in altri settori.

Art. 15 - Requisiti di iscrizione dei volontari singoli

I singoli volontari che vogliono iscriversi all'Albo Comunale del Volontariato singolo debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) residente, domiciliato od operante in modo continuativo nel territorio comunale;
- c) eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'ambito specifico di interesse, fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione dell'Albo.

Art. 16- Modalità di iscrizione all'Albo del Volontario singolo

1. Le domande vanno presentate utilizzando apposito modulo e indirizzate al Comune di Taormina – Ufficio Cultura. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, la/le sezione/i per la/e quale/i egli si rende disponibile, specificando eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell'ambito scelto.

2. L'iscrizione è subordinata alla verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'organo deputato non risponda entro il termine di trenta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente s'intende iscritto all'Albo comunale. L'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato al singolo interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto dell'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni dal preavviso. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Ogni variazione o aggiornamento dei dati forniti con la domanda d'iscrizione devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente, e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento.

Art. 17 – Contenuti dell'Albo

1. L'Albo indica:

- a. le generalità complete del volontario;
 - b. le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - c. le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.
2. La domanda di ammissione all'Albo dei singoli volontari ha durata biennale dalla data di presentazione.

Art. 18 – Modalità operative

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile dell'Area interessata in base alla sezione di iscrizione.

2. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più delle attività di cui ai punti precedenti si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale stessa come responsabile, al quale compete:

- accertare direttamente o tramite i Servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

3. All'inizio delle attività il Responsabile dell'Area predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative.

4. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo né dal Comune di Taormina, né dall'eventuale beneficiario. Le spese che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività del volontario sono a carico dell'Area per la quale presta la propria opera. Di norma non è previsto il rimborso spese del volontario. Saranno valutate ai fini di un eventuale rimborso esclusivamente spese sostenute direttamente dal volontario e connesse all'attività, se:

- ✓ oggettivamente necessarie e preventivamente concordate con il Responsabile del Settore, che per loro natura o circostanze non possano che essere sostenute dal volontario previa successiva rendicontazione;
- ✓ resesi necessarie a seguito di circostanze imprevedibili al momento dello svolgimento delle attività.

In ogni caso, al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

5. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione Comunale e singoli volontari, questi e i responsabili pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

per il Comune

- ✓ la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- ✓ la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi o forme di lavoro assimilabili a queste;
- ✓ la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione Comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- ✓ l'assunzione delle spese di Assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- ✓ l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal regolamento come sopra indicato;

per i volontari

- ✓ la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- ✓ l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale in forma coordinata con i responsabili pubblici, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- ✓ la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

6. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

7. L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali nonché locali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione Comunale si impegna, inoltre, a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

8. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di Organizzazioni di volontariato o di Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri o Albi Regionali nonché locali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

9. L'Albo dei singoli volontari può essere liberamente consultato dai cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nel link dedicato che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione Comunale non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 19 - Cancellazione dall'Albo dei singoli volontari

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- a) espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- b) gravi negligenze nello svolgimento delle attività riscontrate e comunicate in forma scritta dal Settore competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
- c) ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità;
- d) mancata risposta entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione;
- e) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione.

Art. 20 – Revisione dell'Albo dei singoli volontari

1. A cadenza biennale il Comune invierà ai volontari una scheda di aggiornamento da compilare per verificare la volontà di permanere nell'Albo, oltre a richiesta di autocertificazione del mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 15.

2. In caso di mancata risposta si provvederà alla cancellazione.

Art. 21 – Responsabilità

1. Il volontario è direttamente e personalmente responsabile per danni a persone e a cose derivanti da comportamento doloso e negligente nello svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 - Sezione “Assistenti civici”

1. La sezione “Assistenti civici” è costituita da volontari, che collaborano con la Polizia Locale del Comune di Taormina allo scopo di realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. L'attività deve conformarsi secondo modalità/disposizioni previste dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale nei seguenti ambiti:

- di una sorveglianza davanti a plessi scolastici, anche al fine di accompagnare gli scolari in percorsi ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola e in momenti specifici di attività che vedono gli studenti in luoghi aperti al pubblico, così da garantire nel tempo necessario una adeguata presenza a tutela della incolumità dei ragazzi;
- presenza all'interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici;
- attiva osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;
- funzione di presidio qualificato per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la manutenzione sul territorio;
- presenza in occasione di manifestazioni pubbliche culturali, sportive, religiose e comunque di aggregazione sociale
- presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico privato o della sua velocità per promuovere la sicurezza stradale;
- presenza finalizzata a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali;
- presenza in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed operare per migliorare la percezione di sicurezza;
- eventuale attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei necessari servizi di emergenza;
- attività di informazione rivolte ai cittadini;
- collegamento fra i cittadini, la polizia locale e gli altri servizi locali;
- azioni di prevenzione, contribuendo allo sviluppo:
 - del senso civico della cittadinanza e del rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza;
 - di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano.

CAPO IV NORME GENERALI

Art. 23 - Informativa per trattamento di dati personali

1. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali della pubblica amministrazione (D.lgs. 30/6/2003, n. 196).

Art. 24 - Ufficio competente

1. L'Ufficio competente alle relazioni con le Libere Forme Associative e con i volontari singoli è l'Ufficio Cultura, il quale garantisce quanto necessario allo svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo.

Indice

Art. 1 – Principi generali	pag. 1
Art. 2 – Definizioni.....	pag. 1
Art. 3 – Albo Comunale delle Libere Forme Associative	pag. 2
Art. 4 – Settori tematici e sezioni dell’Albo Comunale delle Libere Forme Associative	pag. 2
Art. 5 – Requisiti di iscrizione delle Libere Forme Associative.....	pag. 2
Art. 6 – Modalità di iscrizione nell’Albo delle Libere Forme Associative.....	pag. 3
Art. 7 – Cancellazione dall’Albo delle Libere Forme Associative.....	pag. 4
Art. 8 – Revisione dell’Albo delle Libere Forme Associative.....	pag. 5
Art. 9 – Struttura, pubblicazione dell’Albo e Procedure di controllo.....	pag. 5
Art. 10 – Obblighi delle Associazioni.....	pag. 6
Art. 11 – Convenzioni.....	pag. 6
Art. 12 – Criteri di priorità per le Convenzioni.....	pag. 6
Art. 13 – Albo del Volontariato singolo.....	pag. 7
Art. 14 – Settori tematici e sezioni dell’Albo Comunale dei volontari singoli.....	pag. 7
Art. 15 – Requisiti di iscrizione dei volontari singoli.....	pag. 7
Art. 16 – Modalità di iscrizione all’Albo del Volontario singolo.....	pag. 8
Art. 17 – Contenuti dell’Albo.....	pag. 8
Art. 18 – Modalità operative	pag. 8
Art. 19 – Cancellazione dall’Albo dei singoli volontari.....	pag. 10
Art. 20 – Revisione dell’Albo dei singoli volontari.....	pag. 10
Art. 21 – Responsabilità.....	pag. 10
Art. 22 – Sezione “Assistenti civici”.....	pag. 10
Art. 23 – Informativa per trattamento di dati personali.....	pag. 11

